

Se l'espropriazione è illecita il risarcimento è escluso dal costo di acquisizione

3 Agosto 2004

L'art. 35 della legge 865/1971 prevede che le aree comprese nei piani per l'edilizia residenziale pubblica possano essere espropriate dai Comuni o loro consorzi e da questi concesse in diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare.

Il prezzo di concessione in diritto di superficie deve essere determinato in misura tale da assicurare la copertura integrale delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione di dette aree.

Tuttavia, come ha rilevato il Tar Milano (sez. I, sentenza n.776 del 27 febbraio 2004) qualora la procedura espropriativa si risolva in una occupazione acquisitiva e quindi in un fatto illecito tale da determinare la richiesta di risarcimento del danno da parte dei proprietari espropriati, il principio dell'integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto viene meno.

In altre parole l'ente espropriante non può far ricadere sui concessionari delle aree i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione che non rispetti la procedura prevista dalla legge.

Allegato sentenza

[1966-ALLEGATO.pdf](#)Apri